



COMUNE DI BEINASCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/02/2018

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di febbraio sin dalle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione della presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il consiglio comunale, nelle persone:

- del sindaco signor PIAZZA Maurizio - Sindaco,

- dei consiglieri signori:

CANNATI Daniel	MODINI Roberto
COCIVERA Cristian	PEANO Marco
CURSI Eusebio	PISANI Lionello
FEDERICI Elena	ROMANO Andrea
FERRARIS Bengt	SAPELLI Alessandro
GEDDA Gabriella Maria Rosanina	SBERNA Daniela
LINGENTI Maria	SORRIENTO Rosetta
MIRTO Beniamino	ZANETTI Daniela

Sono assenti i consiglieri: MIRTO Beniamino (giustificato)

Presiede la sig.ra FEDERICI Elena, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale dott. TRAINA Franco.

Sono presenti gli assessori: DI LUCA Alfredo, GUALCHI Antonella, RECCO Fabrizio, LUMETTA Elena, non facenti parte del consiglio comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Gualchi, che presenta un emendamento al testo della deliberazione agli atti, illustrandone le motivazioni, e ne dà lettura:

In narrativa al fondo del titolo "UTENZE DOMESTICHE", subito prima del titolo "UTENZE NON DOMESTICHE" aggiungere la seguente frase:

Le utenze domestiche afferenti gli immobili del progetto comunale denominato "A.A.A. – Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" (cittadini in emergenza abitativa ospiti di soluzioni alloggiative temporanee) sono equiparate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sociali sul tributo comunale, a quelle appartenenti alla fascia n. 1. Per tali utenze la percentuale di riduzione del tributo dovuto è quindi pari al 75%.

Nel dispositivo al punto 4. al fondo del titolo "UTENZE DOMESTICHE", subito prima del titolo "UTENZE NON DOMESTICHE" aggiungere la seguente frase:

Le utenze domestiche afferenti gli immobili del progetto comunale denominato "A.A.A. – Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" (cittadini in emergenza abitativa ospiti di soluzioni alloggiative temporanee) sono equiparate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sociali sul tributo comunale, a quelle appartenenti alla fascia n. 1. Per tali utenze la percentuale di riduzione del tributo dovuto è quindi pari al 75%.

Udito l'intervento della Presidente del Consiglio, che mette in votazione l'emendamento.

Dato atto che al momento della votazione, il numero dei presenti risulta essere sedici (assente il consigliere Mirto):

astenuti: 3 (consiglieri Modini, Cannati e Gedda)

non partecipano alla votazione: 4 (consiglieri Corsi, Ferraris, Sapelli e Zanetti)

votanti: 9

con 9 voti favorevoli espressi in forma palese, l'emendamento è approvato.

Dopo di ciò,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- con propria deliberazione n. 22 del 24 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- l'articolo 3, comma 2, del citato Regolamento stabilisce che il Comune affida la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al COVAR 14 in qualità di soggetto al quale risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;
- COVAR 14 opera per mezzo della propria società strumentale *in house* PEGASO 03 sulla base di un disciplinare del servizio e che in tale quadro si inserisce il recente disegno di legge regionale, licenziato nel mese di luglio 2016, destinato a rivedere il nuovo sistema dei rifiuti a livello regionale e che lo stesso si sostituirà al precedente sistema formato dai consorzi di bacino e dalle associazioni d'ambito di cui alla L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;
- l'articolo 4, comma 5, del predetto Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione dei piani finanziari e tariffari, mentre l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, afferma che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che è consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con propria deliberazione n. 4 del 7 febbraio 2018, è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2018.

Considerato che:

- ❑ la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- ❑ l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune per la determinazione della T.I.A., della TARES e, da ultimo, della TARI;
- ❑ l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ❑ l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 stabilisce che le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ❑ con il decreto del Ministro dell'Interno in data 29 novembre 2017 è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
- ❑ ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento della tariffa nella misura pari all'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del Tributo ascritto alle utenze domestiche.

Considerate le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Richiamato l'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la sopra citata propria deliberazione n. 22/2014, il quale, al comma 1, prevede che "Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle tariffe può prevedere agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale, specificamente previste e gestite dal Comune. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso".

Ritenuto, quindi, necessario prevedere i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni tariffarie, che possono così definirsi:

UTENZE DOMESTICHE

Per l'anno 2018, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sono individuate tre fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di riduzione diverse, articolate come segue:

FASCIA	CONDIZIONE	INDICATORE I.S.E.E. 2018 (redditi 2016)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO DOVUTO
1	Nuclei familiari, residenti nel Comune di Beinasco nell'immobile oggetto di tributo nell'anno 2018	Fino a Euro 5.000,00=	75%
2		da Euro 5.000,01= a Euro 9.000,00=	50%
3		da Euro 9.000,01= a Euro 13.000,00=	25%

L'indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è relativo ai redditi dell'intero nucleo prodotti nell'anno 2016. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per ottenere l'ISEE 2018 deve essere redatta in base alla vigente normativa (D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni);

Le utenze domestiche afferenti gli immobili del progetto comunale denominato "A.A.A. – Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" (cittadini in emergenza abitativa ospiti di soluzioni alloggiative temporanee) sono equiparate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sociali sul tributo comunale, a quelle appartenenti alla fascia n. 1. Per tali utenze la percentuale di riduzione del tributo dovuto è quindi pari al 75%.

UTENZE NON DOMESTICHE

Esenzione per:

- ❑ fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e oratori, intesi quali immobili o parte di essi, adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana e religiosa e di aggregazione sociale;
- ❑ sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali;
- ❑ immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mutuo soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
- ❑ immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, Enti od organismi che perseguono la promozione, l'organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali.

Vista l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2 e Allegato 3), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

Ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 nella misura indicata nella Tabella di cui in allegato (Allegato 1).

Richiamato l'articolo 12 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale prevede che a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce il servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di sfalci e potature. Il corrispettivo per tale servizio è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata e in vigore.

Ritenuto, pertanto, necessario determinare la tariffa per il servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di rifiuti biodegradabili di giardino (sfalci e potature).

Evidenziato che:

- ❑ le voci di costo contenute nel piano finanziario complessivo del COVAR 14, somma dei piani finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in parte fissa e parte variabile e che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e del 32% del suddetto piano finanziario complessivo;
- ❑ tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli comuni, data la gestione unitaria del servizio da parte del COVAR 14;
- ❑ si ritiene di non modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU, in considerazione dell'esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale e dei successivi prelievi (TARES – TARI), in riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche;
- ❑ ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Considerato, infine, che l'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie e agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Visti:

- ❑ l'Allegato 2 e l'Allegato 3 contenenti la suddivisione dei costi e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate per l'anno 2018 relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle Tabelle A, B e C dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
- ❑ l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- ❑ l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine.

Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 15 febbraio 2018 e ha espresso parere favorevole.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come da allegato estratto da supporto informatico.

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Cannati, capogruppo del gruppo consiliare "Forza Italia", che preannuncia voto contrario.

Udita la dichiarazione di voto della consigliera Zanetti, capogruppo del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", che preannuncia voto contrario.

Dato atto che, al momento della votazione, il numero dei presenti risulta essere sedici (assente il consigliere Mirto):

astenuti: /

votanti: 16

con 9 voti favorevoli e 7 contrari (consiglieri Modini, Corsi, Ferraris, Sapelli, Zanetti, Cannati e Gedda) espressi in forma palese

DELIBERA

1. di confermare in capo al COVAR 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffazione puntuale e dell'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI;
2. di approvare la Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2018 così come indicato negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 1 "Tabelle dei coefficienti", scelti tra quelli indicati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
 - Allegato 2 "Suddivisione dei costi PF – PV";
 - Allegato 3 "Tariffe unitarie utenze domestiche e utenze non domestiche";
3. di approvare la "Tariffa di servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino" (sfalci e potature) di cui all'Allegato 4 alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la sopra citata propria deliberazione n. 22/2014, i seguenti criteri per l'attribuzione delle agevolazioni tariffarie:

UTENZE DOMESTICHE

Per l'anno 2018, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sono individuate tre fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di riduzione diverse, articolate come segue:

FASCIA	CONDIZIONE	INDICATORE I.S.E.E. 2018 (redditi 2016)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO DOVUTO
1	Nuclei familiari,	Fino a Euro 5.000,00=	75%

2	residenti nel Comune di Beinasco nell'immobile oggetto di tributo nell'anno 2018	da Euro 5.000,01= a Euro 9.000,00=	50%
3		da Euro 9.000,01= a Euro 13.000,00=	25%

L'indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è relativo ai redditi dell'intero nucleo prodotti nell'anno 2016. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per ottenere l'ISEE 2018, deve essere redatta in base alla vigente normativa (D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni);

Le utenze domestiche afferenti gli immobili del progetto comunale denominato "A.A.A. – Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" (cittadini in emergenza abitativa ospiti di soluzioni alloggiative temporanee) sono equiparate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sociali sul tributo comunale, a quelle appartenenti alla fascia n. 1. Per tali utenze la percentuale di riduzione del tributo dovuto è quindi pari al 75%.

UTENZE NON DOMESTICHE

Esenzione per:

- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e oratori, intesi quali immobili o parte di essi, adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana e religiosa e di aggregazione sociale;
 - sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali;
 - immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mutuo soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
 - immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, Enti od organismi che perseguono la promozione, l'organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
5. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino;

6. di procedere per l'anno 2018 con la riscossione della TARI in un'unica emissione pagabile o in un'unica soluzione avente scadenza al 30 giugno 2018 oppure in tre rate rispettivamente con scadenza al 30 giugno 2018, al 15 settembre 2018 e al 30 novembre 2018 e che il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e già adottato in ambito consortile per la riscossione del saldo TARES nell'anno 2013 e della TARI negli anni 2014/2017;
7. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere con le attività di bollettazione necessarie a consentire gli incassi TARI nei tempi previsti;

astenuti: /

votanti: 16

con 9 voti favorevoli e 7 contrari (consiglieri Modini, Corsi, Ferraris, Sapelli, Zanetti, Cannati e Gedda) espressi in forma palese

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

MR/mr

Y:\DirigenteAmm\Dirigente\Tributi\I.U.C\TARI\2018\Deliberazione Consiglio Comunale - approvazione tariffe TARI 2018.doc

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri saranno conservati presso l'ufficio Segreteria Generale in ordine cronologico e i relativi file audio saranno resi disponibili sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 59 comma 4 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

COMUNE DI BEINASCO

P A R E R I

OGGETTO:
Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2018.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL' AREA DEI SERVIZI GENERALI E AUSILIARI	In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE Beinasco, 19/02/2018 IL DIRIGENTE (RIZZO MATTEO)
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI	In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE Beinasco, 19/02/2018 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI (ZAVATTI PATRIZIA)
Allegato alla proposta di deliberazione n. 27 del 19/02/2018	IL SEGRETARIO GENERALE TRAINA Franco

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.TO FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco li 13 marzo 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 marzo 2018

Lì 13 marzo 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO TRAINA Franco